



Delibera della Giunta Regionale n. 208 del 24/05/2011

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica

Settore 1 Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione, Avanzamento Progetti

Oggetto dell'Atto:

L.R. 21/02 - ART. 32 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NELLA REGIONE CAMPANIA ANNO ACCADEMICO 2011/2012

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 detta le norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e che, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, l'art. 3 comma 2 pone in capo alle Regioni gli interventi volti a rimuovere detti ostacoli per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
- b. che la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"* rende l'ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale ed assegna allo Stato la competenza della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni;
- c. che la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, recante la riforma delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, all'art. 6, dispone che si applichino le disposizioni di cui alla Legge n. 390 del 02/12/1991 in materia di Diritto allo Studio Universitario anche agli studenti delle predette Istituzioni iscritti ai corsi ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- d. che il DPCM. 9 aprile 2001, avente ad oggetto *"Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari"*, detta indirizzi e criteri:
 - d.1 per la determinazione delle condizioni di merito ed economiche degli universitari ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti;
 - d.2 sulle tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le Regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari;
 - d.3 per la graduale riqualificazione della spesa;
 - d.4 per il riparto del Fondo Statale Integrativo destinato alla concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio;
 - d.5 per l'inserimento degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, di cui alla L. n. 508/1999, tra gli aventi titolo agli interventi e servizi riservati agli studenti universitari
- e. che la Regione Campania ha recepito la sua potestà in termini di competenza e di interventi in materia di diritto allo studio universitario con Legge regionale 3 settembre 2002 n. 21 *"Norme Sul Diritto Agli Studi Universitari - Adeguamento Alla Legge 2.12.1991, N° 390"* e s.m.i.,
- f. che la Legge Regionale n. 21/2002, recante norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario, prevede oltre a nuovi interventi e relative modalità di attuazione, l'istituzione di apposite Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale denominate "Aziende pubbliche per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U " – in seguito anche ADISU;
- g. che il DPCM 9/04/2001 estende l'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (introdotta dalla L. n. 549/95) agli studenti delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- h. che il Decreto MIUR del 22 febbraio 2011 ha determinato l'adeguamento dei limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE e dei limiti massimi della situazione patrimoniale equivalente ISPE, previsti all'art. 5 comma 9 del DPCM 9 aprile 2001, con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT, determinando rispettivamente i limiti massimi dell'ISEE stabiliti tra i 14.696,72 ed i 19.595,63 euro e dell'ISPE tra i 25.719,28 ed i 33.067,63 euro;
- i. che con Decreto MIUR del 22 febbraio 2011 gli importi minimi delle borse di studio stabiliti per l'anno accademico 2011/2012 sono stati aggiornati per effetto della variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati corrispondente, per l'anno 2011-2012, al + 1,6 per cento e, pertanto sono stati così definiti:
 - i.1 studenti fuori sede € 4.776,44
 - i.2 studenti pendolari € 2.633,17
 - i.3 studenti in sede € 1.800,34

CONSIDERATO

- a. che le disposizioni del DPCM 9.4.2001 sono riferite al triennio 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e che tuttavia l'art. 1, comma 2 prevede che esse continuino ad applicarsi fino all'emanazione del successivo DPCM in materia. Allo stato attuale non è stato emanato un nuovo DPCM, tranne quello di proroga per l'a.a. 2004-2005, datato 23.7.2004;
- b. che, ai sensi dell'art. 32 della l.r. 21/02, previo parere espresso dalla Commissione consiliare permanente competente per materia, la Giunta Regionale approva la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario;
- c. che è necessario definire, in armonia con le disposizioni di cui al citato D.P.C.M del 9/4/2001, i criteri cui dovranno attenersi gli Organismi di Gestione per il DSU per gli interventi di competenza, finalizzati all'attuazione del "Diritto allo Studio Universitario", in ossequio alla disposizione contenuta nell'art. 32 comma 1, 2 e 3 della L. R. n. 21/02 al fine di consentire agli stessi Organismi per il DSU di emanare entro ottobre 2011 i bandi per le prestazioni sociali agevolate relative all'anno accademico 2011/2012 in materia di diritto allo studio;
- d. che sono da ritenersi confermati i criteri di riparto degli stanziamenti tra gli Organismi di Gestione per il DSU così come previsti nelle precedenti programmazioni, al fine di distribuire i fondi regionali provenienti dalla U.P.B. 3.10.28 del Bilancio 2011 per la quota parte corrispondente ai capitoli 4804 e 4810 del bilancio 2011, in proporzione alla popolazione universitaria 2010-2011 alla data del 31/03/2011;
- e. che, coerentemente alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché alle indicazioni concordate, è stato predisposto dal Settore Ricerca Scientifica il documento di programmazione *"Linee di indirizzo e di programmazione Diritto allo studio universitario A.A. 2011/2012"*, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- f. che il documento si sviluppa in 22 paragrafi articolati in quattro sezioni (Linee di indirizzo, Criteri per la redazione dei bandi e per l'accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate, Ulteriori interventi, Disposizioni) contenenti, in particolare, gli obiettivi generali da perseguire; gli interventi da effettuare e le priorità; le indicazioni per la graduale riqualificazione della spesa; i criteri per l'erogazione delle prestazioni e i servizi, la determinazione delle tariffe, la definizione della condizione di studente in sede, pendolare e fuori sede; il potenziamento dei servizi; i criteri di massima per l'attivazione dei prestiti fiduciari;

CONSIDERATO ALTRESI'

- a. che l'art. 2 comma 1 della L.R. 21/02 stabilisce che *"sono destinatari della presente legge tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni universitarie che rilasciano titoli aventi valore legale e delle Istituzioni di alta cultura, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che hanno sede nella Regione Campania"*;
- b. che l'art. 6 della legge n. 508/99 ha previsto l'estensione agli studenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (conservatori ed accademie) le disposizioni sul diritto agli studi universitari della legge n. 390/91;
- c. che agli studenti dei Conservatori, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 549/1995, articolo 3, commi dal 19 al 23;
- d. che con DGR n. 1329 del 31/7/09 è stata approvata l'estensione definitiva delle prestazioni sociali agevolate agli iscritti degli Istituti del cd comparto AFAM, aventi sede nel territorio regionale;
- e. che dal presente provvedimento non conseguono atti di spesa immediata per la Regione in relazione agli obblighi relativi al Patto di stabilità;
- f. che, comunque, qualsiasi eventuale atto consequenziale, comportante impegno o spesa, dovrà rispettare i limiti fissati per l'Area Ricerca scientifica a seguito di apposita ricognizione nonché i limiti generali relativi al Patto di Stabilità;

RITENUTO

- a. di poter adottare l'allegato documento denominato "*Linee di indirizzo e di programmazione Diritto allo studio universitario AA 2011/2012*", che formano parte integrante della presente delibera;
- b. di poter contestualmente inviare lo stesso alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione del relativo parere come prescritto dall'art. 32 comma 1, della l.r. 21/02;
- c. di poterlo approvare nei limiti e nei termini previsti e fissati nell'art. 32 comma 1, della l.r. 21/02;

VISTI

- la L. 390/91;
- la L.R. n. 21/02;
- il D.P.C.M. 9/04/2001
- la DGR n. 1329 del 31/7/09 (estensione PSA al comparto AFAM);

PROPONE e la Giunta in conformità

A voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni in premessa che si intendono integralmente riportate

1. **di adottare** l'annesso atto denominato "*Linee di indirizzo e di programmazione Diritto allo studio universitario AA 2011/2012*" sviluppato in 22 paragrafi articolati in quattro sezioni contenenti, in particolare, gli obiettivi generali da perseguire; gli interventi da effettuare e le priorità; le indicazioni per la graduale riqualificazione della spesa; i criteri per l'erogazione delle prestazioni e i servizi, la determinazione delle tariffe, la definizione della condizione di studente in sede, pendolare e fuori sede; il potenziamento dei servizi; i criteri di massima per l'attivazione dei prestiti fiduciari.
2. **di inviare** lo stesso alla Commissione Consiliare competente per materia per l'acquisizione del relativo parere come prescritto dall'art. 32 comma 1 della l.r. 21/02.
3. **di poter approvare** l'allegato documento di programmazione annuale sul diritto allo studio universitario relativo all'anno accademico 2011-2012 nei limiti e nei termini previsti e fissati nell'art. 32 comma 1 l.r. 21/02.
4. **di incaricare**, ad avvenuta approvazione, il Settore Ricerca Scientifica e Università, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti allo svolgimento degli aspetti amministrativi di competenza nonché all'adempimento delle suddette Linee demandando l'esecuzione necessaria e gli atti consequenziali a successivi Decreti Dirigenziali nei limiti indicati nel considerato della presente delibera.
5. **di inviare** per l'esecuzione all' AGC 17 Istruzione e all'AGC 06 Ricerca Scientifica nonché ai Settori "Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese " e " Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale ", per quanto di rispettiva competenza.